



COMUNE DI CAIVANO

Provincia di Napoli

-----<§>-----
P.zza C. Battisti – C.a.p. 80023 – Tel. 081/8323302 Fax 081/8323212

Prot.n.14415
20.09.2007

Ordinanza n.1008

IL SINDACO

Premesso che

- il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Napoli – in data 09/08/2007 ha comunicato che su disposizione del GIP Tribunale di Napoli, sono state poste in sequestro preventivo le aree “piazze” in cui sono stati stoccati i rifiuti imballati provenienti dagli impianti di ex CDR della Regione Campania , ubicati nell’area ASI del Comune di Caivano;

Considerato che

- con nota prot. 2286/PEA del 24.08.2007 i responsabili del Settore Tutela ambientale e del Settore Urbanistica rilevano che già con nota n. 1694/Pea del 23.06.2003 del Settore Urbanistica fu segnalato che il progetto delle piazzole di stoccaggio interessa la fascia di rispetto di mt. 150 degli argini dei Regi Lagni sottoposti a vincolo ai sensi della legge 08.08.1985 n. 431 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 27.06.1985 n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale; nonché la zona agricola di tutele, disciplinata dagli artt. 47 e 48 delle Norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale.
- Il progetto esecutivo dell’area di stoccaggio provvisorio è stato prima integrato e poi ampliato con le ordinanze n. 58 e n. 73 emesse dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in data 28.02.2003 e 14.03.2003
- già la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse nella relazione territoriale sulla Campania approvata nella seduta del 26 gennaio 2006 rilevava che “in nessun impianto per la produzione del CDR nella regione Campania vengono recapitati frazioni provenienti dalla raccolta differenziata dei

RSU; quindi tutti i rifiuti recapitati negli impianti sono costituiti unicamente da rifiuti urbani misti con modesta presenza di ingombranti; gli impianti non presentano efficienza di trattamento tale da garantire separazioni merceologiche definite per i diversi prodotti previsti: CDR, FOS, materiale metallico, ecc.. per le frazioni CDR e FOS è stato evidenziato un generalizzato aumento quantitativo rispetto alle previsioni progettuali, con contemporanea riduzione di ferrosi e scarti; questo significa una minore separazione e conseguente diminuzione della qualità del combustibile e della FOS; solo in alcuni impianti è effettuata la stabilizzazione aerobica della frazione umida separata; pur essendo presenti i macchinari normalmente deputati alla raffinazione della FOS, tale attività non viene svolta ed in alcuni casi i locali ad essa riservati sono usati per scopi diversi o sono completamente vuoti; rispetto ai rifiuti in ingresso non vi è diminuzione di peso, ciò significa che non si è realizzata alcuna perdita di materiale, che dovrebbe, viceversa, essere collegata prevalentemente alla fase di stabilizzazione aerobica della frazione organica umida; questa maggiore resa apparente si può spiegare con la non corretta selezione delle frazioni e dal mancato compostaggio (stabilizzazione o raffinazione), che, se effettuato correttamente, ridurrebbe la quantità della FOS da smaltire; **il cosiddetto CDR è da definirsi semplicemente come rifiuto solido urbano tal quale; per quanto riguarda la FOS, a causa delle carenze nel processo produttivo oltre che per le sue intrinseche caratteristiche, non può qualificarsi come tale;**

- il decreto di sequestro preventivo N. 15940/03 R.G.N.R. N. 21810/04 R.G. GIP reso in data 6.8.07 esplicitamente rileva che il “ rifiuto” stoccato anche presso il sito di Caivano è diverso da quello per il quale era stata autorizzata la messa in riserva e che i connessi atti e relative attività recano “ un danno ingiusto ravvisabile nella effettiva compromissione di valori e beni primari quali quelli della salute pubblica”
- ai sensi dell’art.6 del D.L. 30.11.2005 n. 245, così come convertito dalla L. 27 gennaio 2006 n. 21 “ i materiali destinati a recupero prodotti dagli impianti, sono mantenuti in riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla messa a regime del sistema integrato e comunque non oltre il 31.05.2007, assicurando comunque condizioni adeguate di tutela igienico sanitaria”
- che il decreto di sequestro N. 15940/03 R.G.N.R. N. 21810/04 R.G. GIP reso in data 6.8.07 evidenzia come “ il superamento del limite temporale improrogabilmente imposto, comporta che i siti di stoccaggio vadano considerati quali discariche abusivamente gestite”
- il decreto di sequestro preventivo sopra citato esplicitamente rileva che il “ rifiuto” stoccato anche presso il sito di Caivano è diverso da quello per il quale era stata autorizzata la messa

in riserva e che i connessi atti e relative attività recano “ un danno ingiusto ravvisabile nella effettiva compromissione di valori e beni primari quali quelli della salute pubblica”

- la compromissione della salute pubblica conseguente al presunto inquinamento dell'area, del suolo e del sottosuolo attraverso la gestione del sito di stoccaggio in Caivano quale discarica rende necessario compulsare per quanto di competenza e comunque cointeressare i destinatari della presente ordinanza
- il sito di stoccaggio-discardica insiste sulla fascia di rispetto di mt. 150 degli argini dei Regi Lagni ed incide quindi lesivamente sull'assetto idrogeologico del territorio in riferimento
- alla luce di quanto rappresentato l'alterazione del preesistente stato di fatto rappresenta un pregiudizio imminente per la pubblica e privata incolumità
- è necessario ripristinare lo status quo antecedente all'illegittimo utilizzo del territorio del Comune di Caivano quale discarica e quindi rimuovere l'attuale stato di pericolo e prevenire ulteriori danni all'ambiente circostante e alla salute pubblica
- l'occupazione del territorio comunale attraverso una discarica abusivamente gestita rappresenta una situazione di pericolo effettivo, imminente, eccezionale ed imprevedibile che non può essere adeguatamente fronteggiato con il ricorso agli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento e quindi tale da imporre l'esercizio del potere *extra ordinem* di cui agli artt. 50 e 54 T.U.EE.LL

Ordina

Ciascuno per quanto di sua competenza e nel rispetto dei dovuti adempimenti, nel termine di giorni 30 dalla notifica della presente:

- al Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica della Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli al Viale Gramsci n.23 ed alla via Santa Lucia 81
- al Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti della Regione Campania, nella persona del sig. Prefetto Dott.Alessandro Pansa, ai sensi dell'OPCM 3601 del 6.7.2007 con sede in Napoli alla Via Medina n.24;
- alla FIBE Campania, in persona del suo rappresentante legale, con sede in Acerra Parco dei Principi di Napoli, ed alla FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. c/o l'impianto di CDR, sito in Caivano zona ASI;
- Alla Regione Campania in persona del legale rap.te p.t. con sede in Napoli alla Via S.Lucia 81;
- Alla Provincia di Napoli in persona del legale rap.te p.t., con sede in Napoli alla P.zza Matteotti;

- a) La rimozione dei rifiuti insistenti sulle piazzole di stoccaggio adiacenti all'impianto CDR di Caivano meglio individuati nel provvedimento di sequestro in narrativa citato;
- b) L'esecuzione degli accertamenti propedeutici alla bonifica dei siti inquinati anche in ottemperanza alla notifica di attivazione delle procedure di caratterizzazione , ed in mancanza diffida ad adempiere ed esecuzione in danno, inviata dal Commissario di Governo per le Bonifiche alla FISIA, in data 13/04/07 prot. n. 3675/CD/MP/U;
- c) La notifica della presente ordinanza a tutti i soggetti sopra indicati;
- d) La comunicazione del presente provvedimento al Sig.Prefetto di Napoli, all'ARPAC Servizi territoriali, all'ASL NA 3 Dipartimento di Casoria, alla Tenenza de Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Napoli - , al Comando di P.S di Afragola, al Comando di VV.UU di Caivano;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar Campania entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della stessa.



IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Papaccioli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Papaccioli', written over the typed name.